



STATUTO

-==ooOoo==-

ANFFAS

MONTE SANT'ANGELO

Allegato “ B “ Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 19/10/2020

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

Il giorno 19 del mese di ottobre dell'anno duemilaventi, alle ore 17, nei locali dell'Associazione Locale Anffas di Monte Sant'Angelo, via Michele Ortuso 1/A, si è riunita, seguendo i criteri anticovid e in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dei soci per discutere il seguente ordine del giorno:

- 1) **Adempimenti statutari per costituzione assemblea;**
- 2) **Comunicazioni del Presidente;**
- 3) **Esame ed Approvazione Statuto Anffas per adeguamento alla Riforma del Terzo Settore;**
- 4) **Esame ed Approvazione Statuto Anffas per l'iscrizione nella Sezione speciale delle APS del Registro Unico Nazionale;**
- 5) **Varie ed eventuali.**

Risultano presenti i signori:

1) Totaro Francesco Paolo, 2) Crisomolo Vincenzo, 3) Crisomolo Giuseppe, 4) Quitadamo Biagio, 5) De Nittis Antonio, 6) Totaro Pasquale, 7) Potenza Silvia, 8) Vaira Michele, 9) La Torre Giuseppe, 10) D'Apolito Antonio, 11) Orrini Matteo, 12) Bisceglia Maria, 13) Ferrantino Paolo, 14) Scirpoli Antonietta, 15) Lombardi Caterina, 16) Totaro Libera Maria, 17) Gatta Maria Giovanna, 18) Rinaldi Angela Maria, 19) Rossi Michelina, 20) Fania Giuseppe, 21) Santoro Lorenzo, 22) Ciociola Pasquale, 23) Colangelo Carlo, 24) Silvestri Saverio e 25) Potenza Pietro, per un totale di ..25.. soci presenti su ..32.. iscritti al libro soci ed aventi diritto a voto.

Preliminarmente e in relazione al punto 1) dell'OdG, nel rispetto di quanto previsto dal vigente statuto Associativo, il Presidente dell'Associazione propone all'Assemblea l'elezione del Presidente dell'Assemblea, nella sua stessa persona. Propone altresì il sig. Crisomolo Vincenzo alla Vice Presidenza dell'Assemblea. L'Assemblea approva per acclamazione. Il sig. Totaro Francesco Paolo assume quindi la Presidenza dell'Assemblea e propone la nomina del Segretario nella persona di De Nittis Antonio, mentre vengono chiamati alla carica di scrutatori i sigg.: Crisomolo Giuseppe e La Torre Giuseppe che accettano. L'Assemblea approva per acclamazione. Il Presidente comunica quindi che incaricato alla redazione del verbale è lo stesso Sig. De Nittis Antonio. Il Presidente dell'Assemblea, constatato che a norma del vigente statuto associativo sussiste il numero legale, dichiara validamente costituita l'Assemblea Straordinaria dei Soci in seconda convocazione.

Sul punto 2) all'ordine del giorno "Comunicazioni del Presidente", prende la parola il sig. Totaro Francesco Paolo il quale comunica che il Consiglio Direttivo nella seduta del 21/09/2020 ha elaborato, esaminato ed approvato le bozze di due nuovi statuti, uno provvisorio/transitorio e l'altro a regime/definitivo, per l'adeguamento della nostra Associazione alle norme della Riforma del Terzo Settore di cui al Decreto Legislativo 117/2017. Riprende quanto detto nel Consiglio Direttivo sul momento particolare che interesserà tutta l'Anffas riguardo l'adeguamento dello statuto alla Riforma del Terzo Settore e, quindi, alla scelta del settore di appartenenza che l'Assemblea vorrà decidere. All'interno della più complessiva Riforma del Terzo Settore (disciplina dell'associazionismo, 5x1000, impresa sociale, servizio civile nazionale ecc...) il Decreto Legislativo n. 117/2017 ha emanato il Codice del Terzo Settore, con cui si è data organicità a tutto l'ambito del Terzo Settore. Il Codice ha previsto il Registro Unico degli enti del Terzo settore, tenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, nel quale confluirà la nostra Associazione essendo già iscritta nel registro regionale del volontariato della Regione Puglia. Il Registro è suddiviso in Sezioni Speciali in cui saranno iscritti tutti gli Enti del Terzo Settore (ETS): Organizzazioni di volontariato, Associazioni di Promozione Sociale, Enti filantropici, Reti associative.

La riforma del Terzo Settore e l'adozione del Codice, abrogando le normative previgenti relative ai processi di costituzione e funzionamento delle associazioni di promozione sociale L.383/2000, di volontariato L.266/91 e delle Onlus art. 10 del D.lgs 460/1997, pone in evidenza la volontà di trasporre su un livello diverso le attività degli enti che verranno indicati con la dicitura ETS (Enti del Terzo Settore). In particolare, se la legge quadro sul volontariato assegnava rilevanza alla capacità dell'ente di fornire risposte ai bisogni espressi da soggetti "svantaggiati", oggi ai sensi dell'articolo 5 del Codice, si afferma che l'esercizio delle attività praticabili per ottenere lo status di terzo settore, deve rispondere a bisogni di interesse generale e, soddisfatto tale criterio da inserire anche nell'atto costitutivo e nello statuto, la formazione sociale è libera di praticare anche attività diverse (come definite all'articolo 6) nonché di reperire i fondi (articolo 7) per lo svolgimento delle stesse, non in maniera occasionale bensì continuativa, ovvero attraverso la vendita di beni e servizi.

L'Anffas Nazionale con una vasta campagna informativa ha reso noto passo passo tutti gli adempimenti da seguire al fine di adeguarci alla nuova normativa, curando le bozze dei nuovi statuti e suggerendo, inoltre, che per la realtà delle associazioni locali sarebbe più indicativo scegliere quale ETS l'appartenenza alla Sezione "Associazione di Promozione Sociale (APS)".

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019: Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) è stato convertito in legge il 27 giugno 2019. All'interno delle misure approvate vi è anche un articolo che prorogava al 30 giugno 2020 il termine per l'adeguamento degli statuti con maggioranze semplificate per gli enti appartenenti al Terzo Settore (organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e imprese sociali), già fissato al 3 agosto 2019.

Come ben noto, nell'ambito delle norme adottate a seguito della pandemia che ha colpito il nostro Paese ed in particolare con l'art. 35 comma 1 del D.L. 17/3/2020, n.18, la scadenza, precedentemente fissata al 30 giugno 2020 per apportare agli statuti le modifiche obbligatorie e derogatorie per adeguarli alle previsioni della riforma del Terzo Settore, è stata posticipata, al 31 ottobre 2020.

Intanto nel 2019 in occasione dell'Assemblea Nazionale del 28, 29 e 30 maggio, in seduta Straordinaria e alla presenza del Notaio Operamolla abbiamo approvato il nuovo Statuto Nazionale.

Pertanto il Presidente, come da bozze di modifiche statutarie obbligatorie per il riconoscimento e l'iscrizione quale ETS, propone di cambiare la nostra Associazione da Organizzazione di Volontariato ad Associazione di Promozione Sociale facendo proprie le bozze relative all' APS pervenute da Anffas Nazionale sia di modifiche dell'attuale statuto, sia di approvazione del nuovo Statuto a regime.

.....omissis

Si passa ad esaminare il punto 4) all'ordine del giorno "Esame ed Approvazione Statuto Anffas per l'iscrizione nella Sezione speciale delle APS del Registro Unico Nazionale. Il Presidente, in relazione a quanto consigliato dall'Anffas Nazionale, spiega che sarebbe meglio uniformarci per diventare Associazione di Promozione Sociale (APS) poiché la nostra attività si svolge principalmente a favore dei nostri associati e familiari a differenza delle Organizzazioni di volontariato che svolgono la propria attività verso terzi. Il Presidente, inoltre, precisa che il presente statuto avrà i suoi effetti da quando la nostra Associazione sarà iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Il Presidente, a questo punto invita il segretario a leggere anche la bozza del nuovo Statuto, allegato "B", per l'iscrizione nel RUNTS. Aperta la discussione e non essendoci interventi il Presidente invita l'Assemblea al voto, con l'assistenza dei due scrutatori, sig. La Torre Giuseppe e Crisomolo Giuseppe. Esito della votazione 25 a favore su 32 iscritti. Il nuovo Statuto di cui all'allegato "B" viene approvato all'unanimità ed è parte integrante del presente verbale.

.....omissis

Non essendoci più questioni da trattare, il Presidente, alle ore 20:30, ringraziati tutti i partecipanti, dichiara chiusi i lavori dell'Assemblea.

IL PRESIDENTE
f.to Francesco Paolo Totaro

IL SEGRETARIO
f.to Antonio De Nittis

	<u>STATUTO</u>	
	<u>DELL' "ANFFAS MONTE SANT'ANGELO - ASSOCIAZIONE LOCALE DI FAMIGLIE E</u>	
	<u>PERSONE CON DISABILITA' INTELLETTIVA E DISTURBI DEL NEUROSVILUPPO"</u>	
	<u>COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, ATTIVITA' ASSOCIATIVA</u>	
	Articolo 1) COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE	
	1. In data 25 gennaio 2002, con scrittura privata, è stata costituita "l'Associazione Famiglie	
	di Disabili Intellettivi e Relazionali A.N.F.F.A.S.- ONLUS di Monte Sant'Angelo. In breve	
	denominabile ANFFAS-ONLUS di Monte Sant'Angelo".	
	2. All'esito della Riforma del Terzo Settore, lo Statuto dell'Associazione è modificato nel	
	presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "Anffas Monte	
	Sant'Angelo - Associazione Locale di Famiglie e persone con disabilità intellettiva e	
	disturbi del neuro sviluppo" in breve denominata "Anffas Monte Sant'Angelo" facendo	
	acquisire alla stessa la veste di ente del terzo settore. La denominazione estesa o quella	
	abbreviata, " Anffas Monte Sant'Angelo", sarà usata in qualsiasi segno distintivo ed in	
	ogni comunicazione rivolta al pubblico.	
	3. In conseguenza dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore,	
	l'Associazione inserisce nella denominazione l'acrononimo "ETS" o la locuzione "ente del	
	terzo settore" o, in caso di iscrizione nella sezione associazioni di promozione sociale,	
	l'acronimo "APS" o la locuzione "associazione di promozione sociale" ed ha l'obbligo di	
	farne uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni a terzi.	
	4. L'associazione è un Ente giuridicamente autonomo facente parte della rete associativa	
	ANFFAS.	
	Articolo 2) SEDE	
		1

	1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Monte Sant'Angelo ed esaurisce le proprie	
	finalità statutarie nel territorio della regione Puglia	
	2. La sede legale può essere trasferita in altro Comune solo con delibera dell'assemblea	
	straordinaria degli associati e ciò comporterà modifica dello Statuto.	
	3. Il Consiglio Direttivo dell'Associazione può deliberare il trasferimento della sede	
	all'interno dei confini comunali senza che ciò comporti la modifica dello statuto.	
	4. Gli associati devono essere tempestivamente informati del trasferimento della sede.	
	5. Il Consiglio Direttivo può istituire con delibera sedi secondarie, operative e/o	
	amministrative.	
	Articolo 3) DURATA	
	1. L'Associazione ha durata illimitata.	
	Articolo 4) FINALITA' ED ATTIVITA'	
	1. L'Associazione ha struttura democratica, è senza scopo di lucro e persegue in via	
	esclusiva o in via principale attività di interesse generale per il perseguimento di finalità	
	civiche, solidaristiche e di utilità e promozione sociale, in conformità a quanto previsto dal	
	decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e sue successive modifiche ed integrazioni.	
	2. L'Associazione persegue le proprie finalità attraverso lo svolgimento delle attività di	
	interesse generale di seguito indicate:	
	- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre	
	2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla	
	legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14	
	febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive	
	modificazioni;	
		2

	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003,	
	n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con	
	finalità educativa;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,	
	incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica	
	del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e	
	al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della	
	povertà educativa;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore secondo quanto previsto dall'articolo 5,	
	comma 1, lett. m) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori	
	e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo n. 112/2017;	
	- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,	
	e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;	
	- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e	
	successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;	
	- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla	
	legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o	
	servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del	
	presente articolo;	
		3

	- promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della	
	difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei	
	consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo,	
	promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche	
	dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto	
	solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n.	
	184;	
	- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita'	
	organizzata.	
	3. L'Associazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra elencate come	
	secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, definite con apposito	
	atto deliberativo da parte del Consiglio Direttivo dell'Associazione, secondo quanto	
	previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Conformemente a	
	quanto previsto dall'ultimo articolo del presente statuto, fino alla vigenza della disciplina	
	sulle Onlus le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle	
	attività principali.	
	4. L'Associazione, nel rispetto di quanto sopra, opera nel campo della tutela dei diritti umani	
	e civili, sanitario, socio-sanitario, socio-assistenziale, socio-educativo, sportivo - ludico	
	motorio, ricreativo, della ricerca scientifica, delle malattie rare, della formazione, della	
	beneficienza del tempo libero, culturale, in favore di persone svantaggiate, nonché di	
	persone in condizioni di fragilità, prioritariamente con disabilità intellettiva e con disturbi	
	del neuro sviluppo, anche derivante da malattie rare, e delle loro famiglie, associate e	
	non, affinché sia loro garantito il diritto inalienabile ad una vita libera e tutelata, il più	
		4

	possibile indipendente nel rispetto della propria dignità. L'Associazione si ispira al	
	modello della disabilità basato sui diritti umani e sulla qualità della vita, nel rispetto dei	
	paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità, ratificata	
	dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18.	
	5. In particolare, l'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, a titolo indicativo e non esaustivo:	
	a) Stabilisce e mantiene rapporti con gli organi politici ed amministrativi locali e	
	regionali, con centri pubblici e privati operanti nel settore della disabilità, nel rispetto del	
	ruolo primario degli Organismi Regionali di cui all'art.22 dello Statuto di Anffas Nazionale;	
	b) promuove e partecipa ad iniziative, anche in ambito amministrativo e giudiziario, a	
	tutela e promozione delle persone con disabilità e dei loro familiari;	
	c) promuove e sollecita la ricerca, la prevenzione, la cura, l'abilitazione e la riabilitazione	
	della disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo, anche derivanti da malattie	
	rare, proponendo alle persone con disabilità e alle loro famiglie ogni utile informazione di	
	carattere normativo, sanitario e sociale ed operando per rimuovere le cause di	
	discriminazione e creare le condizioni di pari opportunità;	
	d) promuove in tutte le sedi il principio dell'inclusione sociale, in particolare l'inclusione	
	scolastica, la qualificazione professionale e l'inserimento inclusivo nel proprio contesto	
	sociale e nel mondo del lavoro attraverso la progettazione individuale;	
	e) promuove e concorre, anche direttamente, alla formazione, qualificazione ed	
	aggiornamento degli operatori sanitari, socio-sanitari, sociali, dei docenti e del personale	
	impegnato nell'inclusione scolastica di ogni ordine e grado;	
	f) forma persone impiegate o da impiegare direttamente nelle attività di interesse	
	generale svolte dall'Associazione, inclusi i volontari, gli associati e chi, a vario titolo,	
	concorre al perseguimento degli scopi associativi;	
		5

	g) promuove, costituisce, gestisce ed amministra strutture e servizi, abilitativi,	
	riabilitativi, sanitari, sociali, socio-sanitari, socio-assistenziali, educativi, assistenziali,	
	formativi, socio-educativi, sportivi – ludico/motori, prepromozionali e pre-sportivi, centri di	
	formazione, strutture diurne e residenziali ed ogni altra attività connessa e pertinente,	
	anche in modo tra loro congiunto, anche attraverso la promozione, partecipazione e/o la	
	costituzione di enti di gestione idonei a rispondere ai bisogni ed alle aspettative delle	
	persone con disabilità intellettiva e con disturbi del neuro sviluppo e delle loro famiglie	
	favorendo la consapevolezza che la disabilità è un problema sociale e non privato;	
	h) promuove, costituisce, amministra organismi editoriali e mediatici per la	
	pubblicazione e la diffusione di informazioni che trattano i temi afferenti la disabilità;	
	i) assume, in ogni sede, la rappresentanza e la tutela dei diritti umani, sociali e civili di	
	cittadini che per la loro particolare disabilità intellettiva o i loro disturbi del neuro sviluppo	
	hanno necessità di sostegno, anche ad altissima intensità, per autorappresentarsi.o non	
	possono da soli autorappresentarsi, pur nel rispetto della loro autodeterminazione;	
	6. Unicamente per il perseguimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà compiere	
	tutte le operazioni, giuridiche, contrattuali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, ivi	
	compresa la concessione di garanzie reali o personali in favore proprio o di terzi, nonché	
	l'alienazione di beni immobili e mobili, sia a titolo oneroso che gratuito, pure tramite	
	donazioni, anche modali.	
	Articolo 5) ASSENZA DI SCOPO DI LUCRO	
	1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate	
	comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie, ai fini	
	dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità e promozione	
	sociale.	
		6

	2. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi,	
	riserve comunque denominate, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano	
	imposti dalla legge.	
	3. In ogni caso si considerano distribuzione indiretta di utili le circostanze previste	
	dall'articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Articolo 6) OBBLIGHI INERENTI L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE DELLE ASSOCIAZIONI	
	DI PROMOZIONE SOCIALE DEL REGISTRO UNICO NAZIONALE DEL TERZO SETTORE	
	1. L'attività associativa è svolta in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi,	
	avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.	
	2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro	
	autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto	
	disposto dall'articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, solo	
	quando cio' sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attivit� di interesse generale e al	
	perseguimento delle finalit�. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivit�	
	non puo' essere superiore ai limiti previsti dall'articolo 36 del Decreto Legislativo 3 luglio	
	2017, n 117.	
	<u>ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA ANFFAS</u>	
	Artricolo 7) ADESIONE ALLA RETE ASSOCIATIVA DI ANFFAS NAZIONALE	
	1. Le attivit� di cui all'articolo 4 sono esercitate in coerenza con l'appartenenza alla rete di	
	Anffas Nazionale.	
	2. L'Associazione ha piena autonomia giuridica e conserva, pertanto, la propria autonomia	
	decisionale, gestionale, operativa e patrimoniale secondo il presente Statuto, esercitando	
	gli interventi di politica associativa di livello regionale, fermi restanti per quelli	
	sovraregionali la titolarit� di Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi	
	associative opportune.	
		7

3.	L'Associazione utilizza per le proprie attività, la loro promozione ed identificazione, il marchio Anffas, registrato presso l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, così come fornito dall'Anffas Nazionale nei modi e nei termini destinati dalla stessa e così come disposto dall'articolo 6 dello Statuto di Anffas Nazionale. Nell'eventualità di esclusione o di recesso da ente aderente ad Anffas Nazionale il diritto all'utilizzo del marchio (segni sociali) cessa automaticamente e lo stesso sarà cancellato da ogni proprio segno distintivo e/o indicativo.	
4.	L'Associazione opera nel rispetto dello Statuto, del Codice Etico, del Codice di Qualità e di Autocontrollo dei regolamenti e delle deliberazioni assembleari dell'Anffas Nazionale, nonché, a garanzia dell'appartenenza alla rete associativa di Anffas e connessi standard di qualità:	
a)	esplica la propria attività, nel rispetto delle linee associative dettate da Anffas Nazionale, concordandone i modi nelle sedi associative opportune;	
b)	si uniforma al Codice di Qualità e Autocontrollo adottato da Anffas Nazionale;	
c)	redige il bilancio nei modi e nei termini di legge, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;	
d)	redige il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale ove richiesta, adottando lo schema tipo predisposto da Anffas Nazionale e/o rispettando le indicazioni fornite dalla stessa;	
e)	devolve, in caso di scioglimento, il patrimonio residuo ad Anffas Nazionale o ad uno o più dei diversi Enti facenti parte della rete Anffas, nel rispetto delle normative inerenti la specifica forma giuridica;	
f)	fornisce espressamente all'atto di richiesta di adesione il consenso al trattamento dei dati identificativi dell'Associazione e personali, comuni e particolari, da utilizzarsi ai vari livelli della rete associativa, ivi compresi i dati dei propri enti aderenti, volontari,	
		8

	collaboratori, anche attraverso il sistema informatico di Anagrafica Unificata di Anffas	
	Nazionale, aggiornandolo costantemente;	
	g) inquadra il personale nell'ambito degli standard stabiliti dall'Ente Pubblico per i servizi	
	convenzionati o accreditati e secondo il CCNL di Anffas Nazionale o altro dalla stessa	
	indicato;	
	h) versa annualmente la quota associativa ed il contributo obbligatorio nei modi e nei	
	termini definiti dalla Giunta Esecutiva di Anffas Nazionale;	
	i) rispetta, qualora tratti dati personali di persone fisiche per conto di Anffas Nazionale o	
	dalla stessa trasmessi per le finalità della rete associativa (che sia quindi Titolare del	
	trattamento), a rispettare l'art. 28 – “Responsabile del trattamento” del Reg. (UE)	
	2016/679,	
	5. L'Associazione potrà promuovere la costituzione di autonomi enti, quali fondazioni,	
	cooperative sociali, consorzi, associazioni sportive, etc. e/o parteciparvi, anche al fine di	
	provvedere alla gestione dei servizi utili per il perseguimento delle proprie finalità e lo	
	svolgimento delle proprie attività di interesse generale.	
	<u>ASSOCIATI E VOLONTARI</u>	
	Articolo 8) ASSOCIATI E LORO MODALITA' DI AMMISSIONE	
	1. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle	
	condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione	
	degli associati.	
	2. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche che, avendo i requisiti di cui al	
	successivo punto 3, condividono le sue finalità ed intendono contribuire al loro	
	raggiungimento, impegnandosi direttamente.	
	3. Le persone fisiche possono essere associate se hanno compiuto i 18 anni e se, anche	
	alternativamente sono:	
		9

	a) persone con disabilità;	
	b) genitori, familiari, coniuge, parenti entro il quarto grado, affini entro il secondo grado,	
	tutori, curatori, amministratori di sostegno, affilianti di persone con disabilità	
	intellettiva e con disturbi del nreurosviluppo o persone legate con loro da un rapporto	
	civile previsto dalla legge 20 maggio 2016, n 76; la qualifica di associato non viene	
	meno con il decesso della persona con disabilità per cui si è assunta l'iscrizione;	
	c) altre persone diverse da quelle di cui alle lett. a) e b), che, comunque, condividendo	
	le finalità associative, hanno preso parte e collaborato alla vita dell'Associazione da	
	almeno un anno, anche se il numero di tali associati non potrà essere pari o	
	superiore alla metà del numero complessivo degli associati.	
	4. Gli associati, impegnati a garantire con il loro apporto diretto, la realizzazione delle	
	attività vengono iscritti, oltre che nel libro degli associati secondo le modalità del	
	successivo articolo 9, anche nel registro dei volontari e coperti da specifica polizza	
	assicurativa.	
	5. Gli aspiranti associati devono presentare apposita domanda al Consiglio Direttivo, nella	
	quale dichiarano di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione, il Codice Etico di	
	Anffas Nazionale e di autorizzare il trattamento dei dati comuni e particolari per il	
	perseguimento dei fini associativi, anche all'interno della complessiva rete associativa e	
	degli Enti ad essa aderenti; a tal fine l'informativa ex art. 13 Reg (UE) 2016/679 sul	
	trattamento dei dati personali, da rendere contestualmente alla raccolta dei dati di chi	
	formula domanda di ammissione, deve contenere anche l'informazione relativa alla	
	comunicazione dei dati ad Anffas Nazionale e nell'inserimento della Anagrafica Unificata	
	di Anffas, ai sensi della lett. e) del ridetto articolo 13.	
	6. Il Consiglio Direttivo entro 45 giorni dalla ricezione della domanda di ammissione deve	
	deliberare circa l'accoglimento o il rigetto.	
		10

7.	La delibera di accoglimento è comunicata all'interessato entro i successivi 15 giorni e l'iscrizione si perfeziona con il pagamento della tessera associativa da parte dell'amMESSo; contestualmente al pagamento l'amMESSo è iscritto nel libro associati,	
8.	La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione come associato è comunicata con motivazione all'interessato entro 15 giorni dalla sua assunzione.	
9.	Entro sessanta giorni dalla comunicazione motivata di rigetto della domanda di ammissione come associato, l'interessato può chiedere che sulla domanda si pronunci il Collegio dei Probiviri, eletto dall'assemblea degli associati.	
Articolo 9) DIRITTI ED OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI		
1.	I nominativi, i dati anagrafici, i recapiti degli Associati e i dati delle persone con disabilità a cui afferiscono sono registrati nel libro degli associati dell'Associazione, nonché nell'Anagrafica Unificata della rete associativa Anffas, cui ha accesso Anffas Nazionale.	
2.	Ad ogni associato, successivamente all'iscrizione, deve essere consegnata una tessera associativa, a firma del Presidente dell'Associazione e del Presidente di Anffas Naizionale, atta a sancire l'appartenenza all'intera compagine associativa ai vari livelli, su modello unificato predisposto da Anffas Nazionale; la tessera è da rinnovarsi a cadenza annuale.	
3.	Tutti gli associati sono tenuti al pagamento di una identica quota annuale, deliberata dall'Assemblea degli associati e da versarsi con le modalità fissate con delibera del Consiglio Direttivo.	
4.	Tutti gli Associati hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione e ad essere informati sull'attività della stessa.	
5.	Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10.	
		11

6.	Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, facendone espressa e motivata richiesta al Presidente dell'Associazione, che risponde entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, motivando l'eventuale rigetto.	
7.	Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, ed a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo, salvo quanto previsto al successivo punto 8.	
8.	L'elettorato attivo e passivo spetta solo agli associati che, al momento della celebrazione dell'Assemblea, sono in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno in corso e sono iscritti nel libro degli Associati da almeno 3 mesi.	
9.	Gli Associati sono obbligati all'osservanza dell'atto costitutivo, dello Statuto, del Codice Etico di Anffas Nazionale, dei regolamenti e delle deliberazioni adottate dai competenti Organi Associativi in conformità alle norme statutarie.	
10.	L'attività dell'associato è svolta in base al principio di solidarietà sociale con prestazioni, di norma, volontarie, spontanee e gratuite.	
	Articolo 10) PERDITA DI STATUS DI ASSOCIATO	
1.	Lo status di associato si perde per decesso dell'Associato, per recesso dell'Associato comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo o per esclusione.	
2.	L'esclusione dell'Associato viene deliberata dal Consiglio Direttivo, con quorum deliberativo dei metà più uno degli amministratori in carica, per i seguenti motivi:	
a)	per morosità nel pagamento della quota annuale che persista per oltre sei mesi nell'anno in corso;	
b)	per comportamenti incompatibili con le finalità dell'Associazione, tali da arrecare danni morali o materiali all'Associazione o per inadempienza degli obblighi assunti ai sensi dell'atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti e deliberati, nonché per gravi e comprovati motivi;	
		12

c) per mancata partecipazione a tre assemblee consecutive, senza giustificato motivo.

Articolo 11) VOLONTARI

1. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale di volontari, associati e non, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

3. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

4. In ogni caso, la raccolta e il trattamento dei dati personali dei volontari seguono quanto già previsto in tema di privacy negli articoli 7, 8 e 9 del presente Statuto.

5. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

6. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa tramite apposito regolamento, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017. Non è mai ammesso il rimborso forfettario.

7. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12) ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Gli organi dell'Associazione sono:

a. l'Assemblea degli Associati;

	b. il Presidente;	
	c. il Consiglio Direttivo;	
	d. il Collegio Sindacale, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma	
	2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;	
	e. il Collegio dei Probiviri.	
	f. l'organo di revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui	
	all'articolo 31 comma1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	Articolo 13) CARICHE RICOPERTE NEGLI ORGANI	
	1. Le cariche ricoperte entro gli organi dell'Associazione sono riservate agli Associati, con	
	l'eccezione della carica di Sindaco e di Probiviro e revisore dei conti, alle quali possono	
	accedere anche persone non associate.	
	2. Il mandato per le cariche, senza eccezione di sorta, dura un quadriennio e viene	
	esercitato nell'osservanza dello statuto e dei regolamenti; i componenti degli organi	
	associativi possono essere rieletti, senza limiti.	
	3. I mandati di tutti gli organi hanno identica data di inizio e di termine; laddove, in corso di	
	mandato si dovesse procedere, per qualsiasi motivo, a sostituire un componente o a	
	rinnovare l'intero organo, la scadenza dello stesso dovrà coincidere con la scadenza	
	naturale degli altri componenti o organi rimasti in carica. In ogni caso dovrà essere	
	rinnovato l'organo quando più della metà dei componenti l'organo sono stati sostituiti nel	
	corso del mandato.	
	4. Tutte le votazioni sono palesi, salvo quelle concernenti la designazione, l'elezione e la	
	valutazione di persone, che si svolgono, di norma, a scrutinio segreto se non per	
	acclamazione.	
	Articolo 14) ASSEMBLA DEGLI ASSOCIATI: COMPETENZE	
	1. L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è l'organo deliberativo dell'Associazione.	

	2. All'assemblea ordinaria degli associati spettano i seguenti compiti:	
	a. approvare il bilancio di esercizio, inclusa la relazione di missione e dell'attività svolta	
	redatta dal Consiglio Direttivo ed acquisito il parere del Collegio Sindacale, ove	
	esistente;	
	b. deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, l'utilizzo di eventuali avanzi e/o la	
	copertura di eventuali disavanzi;	
	c. approvare il bilancio preventivo ed il programma di attività, predisposto dal Consiglio	
	Direttivo e, ove esistente, acquisito il parere del Collegio Sindacale, con il contributo	
	del gruppo locale degli autorappresentanti relativamente al solo programma di	
	attività;	
	d. eleggere e revocare il Presidente dell'Associazione;	
	e. deliberare sul numero dei componenti del Consiglio Direttivo;	
	f. deliberare sull'eventuale corresponsione di compensi ai componenti di uno o più	
	organi associativi;	
	g. eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo e degli altri organi	
	dell'associazione;	
	h. nominare e revocare il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, quale	
	organo monocratico al verificarsi delle circostanze di cui all'articolo 23 del presente	
	statuto;	
	i. deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e sulla	
	promozione di azioni di responsabilità nei loro confronti;	
	j. deliberare l'entità della quota associativa per un anno o per più anni;	
	k. deliberare sulle linee di indirizzo politico dell'Associazione ed approvare i regolamenti	
	per il suo funzionamento;	
	l. deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione associativa e su ogni altro	
		15

	argomento ordinario per cui sia chiamata a decidere;	
	3. All'assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti:	
	a. deliberare sulla fusione, scissione o trasformazione dell'Associazione;	
	b. deliberare sullo scioglimento dell'associazione;	
	c. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto associativo.	
	4. All'assemblea, ordinaria e straordinaria, hanno diritto a partecipare e votare tutti gli	
	associati in regola con il pagamento della quota associativa alla data della stessa; coloro	
	che risultano associati, ma non in regola col pagamento, possono partecipare solo come	
	uditori.	
	Articolo 15) ASSEMBLEE: CONVOCAZIONI	
	1. Le Assemblee hanno luogo nella città sede dell'Associazione o in altro luogo del territorio	
	provinciale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.	
	2. L'Assemblea ordinaria è convocata almeno due volte l'anno:	
	a) per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, in tempo utile	
	per provvedere, entro il 30 giugno, al deposito del bilancio approvato presso il	
	Registro Unico del Terzo Settore;	
	b) entro il 31 dicembre di ogni anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del	
	programma associativo per l'anno veniente.	
	3. L'Assemblea è altresì convocata qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque	
	quando ne facciano richiesta almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di	
	voto.	
	4. La convocazione, con relativo ordine del giorno, avviene con apposito avviso personale	
	inviato per lettera, o altro mezzo idoneo legalmente valido a provare l'avvenuta ricezione	
	(fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), almeno 20 giorni prima dalla data	
	prescelta per l'assemblea in prima convocazione.	
		16

Articolo 16) ASSEMBLEE: QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - PARTECIPAZIONE

1. L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto di voto ed in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore dalla prima) è regolarmente costituita qualsiasi sia il numero degli associati intervenuti e rappresentati.
2. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati aventi diritto di voto e in seconda convocazione (da tenersi non prima di 24 ore e non oltre 30 giorni dalla prima) è regolarmente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un quarto degli associati.
3. Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal Presidente dell'Associazione il quale propone all'Assemblea la nomina di un Vicepresidente dell'Assemblea. Spetta al Presidente dell'Assemblea dirigere e regolare le discussioni e stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni.
4. Salvo quanto previsto al successivo comma 5, le Assemblee, ordinaria e straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberano con il voto favorevole della maggioranza degli associati intervenuti.
5. Le delibere comportanti lo scioglimento dell'Associazione sono assunte con il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli associati.
6. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
7. Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di altri tre associati.
8. Ciascun associato può votare per non più della metà più uno dei componenti da eleggere per ogni carica associativa.

9.	La votazione per l'elezione del Presidente viene effettuata separatamente e prima della votazione per la elezione delle altre cariche associative.	
10.	L'Assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati.	
11.	Le sue deliberazioni, legalmente adottate, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti, salvo ogni diritto di impugnativa previsto dalle vigenti norme.	
Articolo 17) CONSIGLIO DIRETTIVO: COMPONENTI		
1.	Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri con un minimo di 3 (tre) ed un massimo di 9 (nove), incluso il Presidente.	
2.	Non può essere eletto come amministratore e, se eletto, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.	
3.	Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea degli associati.	
4.	I membri del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.	
5.	I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è ammesso il voto per delega o corrispondenza.	
6.	In caso di dimissioni di un componente, il Consiglio Direttivo viene cooptato con il primo dei non eletti e questo rimane in carica fino alla scadenza naturale dell'intero Consiglio. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione del componente, per qualsiasi motivo, quale persona fisica associata ad Anffas.	
7.	Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il VicePresidente, il Segretario e il Tesoriere; le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere tra loro	
		18

cumulabili.

Articolo 18) CONSIGLIO DIRETTIVO: FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo degli amministratori in carica.

2. Le convocazioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a mezzo lettera raccomandata o altro idoneo mezzo legalmente valido ad attestare l'avvenuta ricezione (fax, telegramma, posta elettronica o quant'altro), da inviarsi agli amministratori almeno 5 giorni prima della data fissata, con l'indicazione degli argomenti da trattare, del luogo e della data in cui si terrà la riunione.

3. Per i casi urgenti è ammessa la convocazione telefonica da effettuarsi almeno 24 ore prima della riunione.

4. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

5. Alle riunioni del Consiglio Direttivo si può partecipare, in caso di comprovati motivi, anche attraverso sistemi audio/video ed il voto può essere espresso in via telematica. In tal caso, il Presidente ed il segretario verbalizzante devono comunque essere presenti presso il luogo di convocazione del Consiglio Direttivo.

6. Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

7. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

8. Nel caso di esistenza del Collegio Sindacale, possono partecipare alle riunioni del Consiglio il Presidente del Collegio Sindacale o altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, con voto consultivo; possono altresì partecipare, su espressa chiamata del Presidente e senza diritto di voto, il Presidente del Collegio dei Probiviri o

altro componente del medesimo organo dallo stesso indicato, i coordinatori delle

commissioni di lavoro, qualsiasi persona che per competenze o compiti scientifici o

amministrativi sia stata invitata dal Presidente stesso.

Articolo 19) CONSIGLIO DIRETTIVO: POTERI

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini dell'Associazione e per la gestione dell'Associazione stessa, che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo:

a) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle richieste di ammissione come associato;

c) delibera sull'esclusione dell'associato;

d) propone all'Assemblea l'adozione o la modificazione dei regolamenti e comunica le modifiche, una volta approvate, agli associati con idonei mezzi entro 60 giorni;

e) ha tutte le facoltà ed i poteri necessari per deliberare il compimento di ogni atto costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo nell'ambito delle finalità ed attività di cui all'articolo 4;

f) può affidare e/o delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al Presidente, ai Consiglieri, agli associati, eventualmente a terzi, determinandone i limiti;

g) può conferire procure generali o "ad negotia", determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti;

h) propone i regolamenti interni e le loro modificazioni all'Assemblea e, successivamente all'approvazione, li comunica agli associati con idonei mezzi;

i) in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria, deve predisporre il bilancio preventivo corredato dal programma di attività ed il bilancio di esercizio corredato di

	relazione di missione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; alla seduta	
	del Consiglio Direttivo che predispone il bilancio preventivo e il programma di	
	attività partecipa il portavoce del gruppo locale degli autorappresentanti, di cui al	
	successivo art. 24, per portare un contributo sull programma di attività; .	
	j) delibera in materia di personale, assume e licenzia il personale dipendente,	
	fissandone anche le retribuzioni, le mansioni e le progressioni di carriere nel	
	rispetto di quanto previsto e prescritto dalle norme vigenti in materia e dal CCNL di	
	Anffas Nazionale o da altro dalla stessa indicato;	
	k) può istituire commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo	
	di specifici programmi predeterminandone tempi ed oneri di massima;	
	l) nomina i coordinatori delle commissioni di lavoro;	
	m) nomina i rappresentanti –pro-tempore- nei consigli di amministrazione, nei comitati	
	di gestione e negli organi di controllo degli Enti di iniziativa dell'Associazione,	
	nonché designa i rappresentanti in altri Enti o Organismi i cui fini siano utili alla	
	promozione ed alla tutela degli interessi associativi;	
	n) redige ed approva il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la	
	valutazione di impatto sociale, ove richiesta;;	
	3. Il Segretario, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, cura l'attività amministrativa	
	dell'associazione e tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo,	
	registro degli associati).	
	4. Il Tesoriere, attraverso l'attività degli uffici ove presenti, nonché dei consulenti, ha cura	
	che la contabilità sia aggiornata, la relativa documentazione sia conservata, i registri	
	contabili siano tenuti correttamente e sovrintende agli incassi ed ai pagamenti	
	dell'associazione in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.	
		21

	5. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale e senza limiti, nel	
	rispetto di quanto previsto dal presente statuto.	
	Articolo 20) PRESIDENTE	
	1. Il Presidente dell'Associazione:	
	a) ha la legale rappresentanza dell'Associazione;	
	b) ha il potere di rappresentare l'Associazione davanti a terzi ed in giudizio, nonché	
	quello di firmare nel nome dell'Associazione, salvo quanto previsto dall'art. 27,	
	comma 2 del presente statuto;	
	c) guida la politica associativa generale e ne mantiene l'unità di indirizzo.	
	d) Convoca, fissando l'ordine del giorno, il Consiglio Direttivo e lo presiede;	
	e) presiede l'Assemblea;	
	f) sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione;	
	g) vigila perché vengano osservate le norme statutarie e provvede a dare esecuzione	
	alle delibere del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;	
	h) è consegnatario del patrimonio dell'Associazione e dei mezzi di esercizio;	
	i) assume tutte le funzioni relative agli adempimenti connessi all'Associazione che è	
	datore di lavoro;	
	j) gestisce, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo,	
	al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria	
	amministrazione dell'Associazione;	
	k) in casi eccezionali di necessità e urgenza, può anche compiere atti di straordinaria	
	amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio	
	Direttivo per la ratifica del suo operato;	
	l) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi, sorveglia il buon andamento	
	amministrativo dell'Associazione;	
		22

	m) verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, del Codice Etico, nonché del	
	Codice di Qualità e di Autocontrollo, con particolare riguardo al rispetto delle linee di	
	politica associativa.	
	2. I poteri di cui al primo comma possono, in tutto o in parte, essere affidati con formale e	
	circostanziata delibera del Consiglio Direttivo ad altro componente del Consiglio Direttivo	
	o a terzi.	
	3. In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue funzioni spettano al	
	Vicepresidente. La firma del Vicepresidente attesta l'assenza o l'impedimento del	
	Presidente.	
	4. In caso di sostituzione del Presidente dell'Associazione, che sia venuto a mancare per	
	qualsiasi motivo, subentra il Vice Presidente che ne assume tutte le funzioni. Il Vice	
	Presidente resta in carica fino all'elezione del nuovo Presidente, alla quale si procederà	
	durante la prima Assemblea che dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo entro 30	
	giorni. Il nuovo Presidente resta in carica fino alla scadenza naturale del mandato del	
	Presidente sostituito.	
	Articolo 21) COLLEGIO SINDACALE	
	1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3	
	luglio 2017, n. 117, l'Assemblea elegge, anche contestualmente all' elezione del	
	Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale che si compone di tre membri, di cui almeno uno	
	revisore legale iscritto all'abo dei revisori contabili.	
	2. I membri eleggono, al loro interno, un Presidente.	
	3. In caso di dimissioni o del venir meno per qualsiasi altro motivo di un componente, nel	
	Collegio Sindacale viene cooptato il primo dei non eletti in possesso dei requisiti	
	corrispondenti al componente sostituito e questo rimane in carica fino alla scadenza	
	naturale dell'originario mandato. In caso di mancanza di non eletti, vanno indette elezioni	
		23

	suppletive. Equivale a dimissioni anche la cessazione, per qualsiasi motivo, del	
	componente quale persona fisica associata ad un ente aderente ad Anffas.	
	4. L'incarico di sindaco è incompatibile con qualsiasi altra carica nell'Associazione, salvo	
	quanto previsto al successivo articolo 23, e può essere ricoperto anche da persone non	
	associate ad Anffas.	
	5. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente Statuto per	
	i componenti degli organi associativi.	
	6. I sindaci partecipano di diritto alle riunioni dell'Assemblea.	
	7. Il Collegio dei Sindaci ha il compito di vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto	
	e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle	
	disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento. Il Collegio Sindacale accerta altresì la regolarità del bilancio preventivo e	
	del bilancio di esercizio. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1	
	del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il Collegio Sindacale, ove tutti i componenti	
	ne abbiano i prescritti requisiti, può esercitare la revisione legale dei conti. Il Collegio	
	Sindacale esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle attività di interesse	
	generale, le attività diverse, la raccolta fondi e la destinazione del patrimonio, l'assenza	
	di scopo di lucro e la non distribuzione di utili, ed attesta che il bilancio sociale, ove	
	previsto per legge, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del	
	Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà altresì atto degli esiti del	
	monitoraggio svolto dai sindaci.	
	8. Il Collegio Sindacale, ove invitato, partecipa alle riunioni dell'Assemblea con il suo	
	presidente o suo delegato, individuato tra gli altri componenti del Collegio.	

9.	Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo con il suo Presidente o suo delegato, individuato dallo stesso tra gli altri componenti del Collegio, esprimendo voto consultivo sulle materie di propria pertinenza con l'obbligo di verbalizzazione dello stesso.	
10.	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.	
Articolo 22) COLLEGIO DEI PROBIVIRI		
1.	L'Assemblea, contestualmente all'elezione del Consiglio Direttivo, elegge i componenti del Collegio dei Probiviri, tra persone di provata moralità e adeguata capacità professionale.	
2.	Il Collegio è formato da tre membri che al loro interno eleggono un proprio Presidente,	
3.	Il Collegio dei Probiviri si pronuncia sul ricorso scritto e motivato avverso la delibera di esclusione dall'Associazione da parte del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 10 del presente statuto, e decide definitivamente sui casi di rigetto di ammissione ad associato da parte del Consiglio Direttivo.	
4.	Il Collegio dei Probiviri definisce, con valore di arbitrato, eventuali vertenze tra gli organi dell'Associazione ed i loro componenti, tra detti organi e gli associati	
5.	Il Collegio dei Probiviri può irrogare le seguenti sanzioni:	
	- il richiamo scritto;	
	- la diffida;	
	- la censura;	
	- il pronunciamento definitivo ed irrevocabile sull'esclusione da associato.	
6.	Per la durata in carica, la rieleggibilità e la sostituzione dei componenti valgono le norme dettate nel presente Statuto per i componenti degli organi associativi.	

Articolo 23) ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. Nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, la revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale di cui all'articolo 21 del presente statuto se tutti i suoi componenti sono iscritti all'abo revisori dei conti.
2. Se i componenti del Collegio Sindacale di cui al precedente articolo 21 non sono iscritti tutti all'Albo di Revisori dei Conti, la revisione legale dei conti sarà esercitata da un organo monocratico, con una persona iscritta all'Albo dei revisori contabili nominata dall'Assemblea.

GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

Articolo 24) GRUPPO LOCALE DEGLI AUTORAPPRESENTANTI

1. L'Associazione riconosce e promuove a tutti i livelli il diritto delle persone con disabilità ad autodeterminarsi ed autorappresentarsi nella misura massima possibile, in coerenza con la Dichiarazione di Roma del 15 maggio 2015 sul sostegno alla presa di decisioni, impegnando l'intera compagine associativa a fornire adeguati sostegni e forme di consultazione per garantire il pieno esercizio di tale diritto.
2. Tutte le persone con disabilità afferenti l'Associazione, in quanto associate, volontarie, fruitrici di servizi o partecipanti alle attività associative possono partecipare al gruppo locale di autorappresentanza che ha il compito di discutere e di confrontarsi, secondo le regole fissate dalla medesima, sui temi inerenti le attività delle persone con disabilità nell'Associazione, nonché le politiche del territorio e dell'Associazione sui temi della disabilità.
3. Il Gruppo locale di autorappresentanza nomina un proprio rappresentante dentro il gruppo regionale degli autorappresentanti, previsto dall'articolo 24 dello statuto di Anffas Nazionale.

4.	Le regole e modalità di funzionamento del gruppo sono definite autonomamente dallo stesso.	
5.	Il Portavoce del gruppo locale di autorappresentanza, o suo delegato, è invitato a partecipare al Consiglio Direttivo per fornire un contributo sul programma di attività che deve essere portato all'approvazione dell'Assemblea, unitamente al bilancio preventivo.	
6.	Parimenti, su richiesta del gruppo locale di autorappresentanza o degli Organi Associativi, possono tenersi incontri periodici con il Presidente dell'Associazione e il Consiglio Direttivo per confrontarsi e coordinare le reciproche attività ed iniziative.	
<u>NORME AMMINISTRATIVE</u>		
Articolo 25) RISORSE ECONOMICHE		
1.	Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Il patrimonio utile ai fini della personalità giuridica è quello risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato che comunque non può essere inferiore al limite previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
2.	Le risorse economiche dell'associazione potranno derivare da:	
	a) quote associative;	
	b) contributi degli enti associati;	
	c) contributi e finanziamenti di privati;	
	d) contributi e finanziamenti dello Stato e/o delle Regioni, Province e Comuni, di enti o di istituzioni pubbliche, private e del Terzo Settore anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	e) contributi e finanziamenti di organismi europei ed Internazionali;	
	f) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali;	
		27

	g) rimborsi, corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte	
	in convenzionamento o accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività	
	associative;	
	h) proventi da raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa;	
	i) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;	
	j) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse;	
	k) ogni altra entrata finalizzata alle attività associative.	
	3. I versamenti associativi sono a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in	
	caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione di recesso o di	
	esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato	
	all'Associazione stessa.	
	4. I versamenti non creano altri diritti di partecipazione, segnatamente, non creano quote	
	indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né	
	per successione a titolo universale.	
	Articolo 26) BILANCIO DI ESERCIZIO	
	1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.	
	2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio per competenza, formato dallo stato	
	patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri	
	dell'Associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio,	
	l'andamento economico e gestionale dell'Associazione, le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie e che documenta il carattere secondario e strumentale delle	
	attività diverse di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.	
	3. Il Consiglio Direttivo in tempo utile per convocare l'Assemblea ordinaria deve predisporre	
	il bilancio di esercizio, da sottoporre, previo il parere favorevole del Collegio dei Sindaci,	
	all'approvazione dell'Assemblea, corredato della relazione dell'attività svolta.	
		28

	Articolo 27) LIBRI SOCIALI	
	1. Oltre agli altri libri obbligatori, l'Associazione deve tenere:	
	a) Il libro degli associati;	
	b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;	
	c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;	
	d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale;	
	e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri;	
	f) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli altri eventuali organi sociali.	
	2. Tali libri devono essere presenti, conservati e costantemente aggiornati presso la sede	
	legale dell'Associazione, con la sola eccezione del libro del Collegio sindacale e/o	
	dell'Organo di Revisione, ove collegiale, che può essere gestito e conservato a cura del	
	Presidente del relativo Organo previa apposita dichiarazione da depositare agli atti	
	dell'Associazione stessa.	
	3. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali di cui sopra, secondo le modalità	
	previste dall'art. 7 del presente statuto.	
	Articolo 28) AFFIANCAMENTO DI PERSONA DESIGNATA DA ANFFAS NAZIONALE	
	1. In caso di persistente situazione di inattività o di inadempimento degli organi, nonché di	
	ingovernabilità dell'Associazione, il Presidente e/o i componenti del Consiglio Direttivo,	
	del Collegio dei Sindaci o del Collegio dei Probiviri possono proporre all'Assemblea degli	
	associati che si deliberi la richiesta ad Anffas Nazionale, di designazione di un "Tutor"	
	ovvero una persona di comprovata esperienza delle dinamiche associative che,	
	accettando la designazione, affianchi il Presidente dell'Associazione e gli organi	
	associativi, per un periodo non superiore ad un anno, nel ristabilire le corrette condizioni	
	di gestione associativa, fatti salvi i provvedimenti che in ogni caso risultano di	
		29

	competenza del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Proviviri.	
	2. Anffas Nazionale, con la designazione del Tutor, non assumerà responsabilità per gli atti	
	compiuti dalla persona designata.	
	<u>SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE</u>	
	Articolo 29) SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO	
	1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci	
	secondo quanto previsto all'art. 16.	
	2. In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche	
	non soci, determinandone gli eventuali compensi.	
	3. Qualunque sia la causa di scioglimento, il patrimonio residuo che risulterà dalla	
	liquidazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del decreto	
	legislativo 3 luglio 2017, n. 117, ad ANFFAS Nazionale o ad altro ente appartenente alla	
	sua rete associativa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.	
	<u>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</u>	
	Articolo 30) ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO – DISPOSIZIONI TRANSITORIE	
	1. L'Associazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la	
	stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.	
	2. Fino a tale data l'Associazione rimane disciplinata secondo le previgenti norme statutarie	
	e regolamentari, mentre gli organi associativi saranno tutti rieletti dalla prima Assemblea	
	utile successiva all'iscrizione.	
	3. Anche dopo l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore si seguirà la	
	disciplina delle Onlus, per quanto compatibile, fino a quando non si verificheranno le	
	circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117,	
	allorquando cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus.	
	<u>DISPOSIZIONI FINALI</u>	

Articolo 31) NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.

Monte Sant'Angelo, 19 ottobre 2020

f.to 1) TOTARO Francesco Paolo

“ 2) CRISOMOLO Vincenzo

“ 3) CRISOMOLO Giuseppe

“ 4) QUITADAMO Biagio

“ 5) DE NITTIS Antonio

“ 6) TOTARO Pasquale

“ 7) POTENZA Silvia

“ 8) VAIRA Michele

“ 9) LA TORRE Giuseppe

“ 10) d'APOLITO Antonio

“ 11) ORRINI Matteo

“ 12) BISCEGLIA Maria

“ 13) FERRANTINO Paolo

“ 14) SCIRPOLI Antonietta

“ 15) LOMBARDI Caterina

“ 16) TOTARO Libera Maria

“ 17) GATTA Maria Giovanna

“ 18) RINALDI Angela Maria

“ 19) ROSSI Michelina

“ 20) FANIA Giuseppe

“ 21) SANTORO Lorenzo

" 22) CIOCIOLA Pasquale

" 23) COLANGELO Carlo

" 24) SILVESTRI Saverio

" 25) POTENZA Pietro

Il presente Statuto e l'estratto del verbale di Assemblea Straordinaria, redatti in Word e stampati, sono conformi a quanto trascritto sul libro dei verbali delle riunioni dell'Assemblea dei Soci.

IL PRESIDENTE

Francesco Paolo Totaro

1° ORIGINALI

06 NOV. 2020

REGISTRATO A MANFREDONIA IL

AL N.

1135

SERIE

3

ESATTE €

Atto ESENTE



L'ASSISTENTE

Libero ARMIENTO

Firma su Delega del Direttore Provinciale
(Francesco Paolo Chimienti)

Libero AS INTERIM